



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI"

Via Denaro, 24 - 89011 Bagnara Calabria (RC) – Tel.0966/439104 - Fax 0966/439103

[www.iisibagnara.edu.it](http://www.iisibagnara.edu.it)

[rcis01700a@istruzione.it](mailto:rcis01700a@istruzione.it)

[rcis01700a@pec.istruzione.it](mailto:rcis01700a@pec.istruzione.it)

Prot. 5228/I.1

Bagnara Calabria, 13 novembre 2020

Ai Docenti

Agli alunni

Ai genitori - Ai Tutori legali

A tutto il personale scolastico

Al sito WEB

CIRCOLARE N.73

**OGGETTO: Validità anno scolastico e deroghe a.s. 2020/2021**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il DPR 275 del 1999;

**VISTO** il D. Lgs 165/2001;

**VISTI** gli articoli costituzionali 30 e 34;

**VISTA** la C.M. 20 del 4 marzo 2011, in virtù della quale dall'a.s. 2011/12 trova piena applicazione, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell'anno scolastico di cui all'articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122;

**CONSIDERATO** che tale disposizione prevede che "ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

**CONSIDERATO** che sia l'art. 2, comma 10, che l'art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di

presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina;

**TENUTO CONTO** che l'articolo 14, comma 7, del Regolamento, prevede che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati";

**CONSIDERATO** che spetta al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza, e che tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati;

**TENUTO CONTO** che l'art. 14, comma 7, del Regolamento prevede che "Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo."

**CONSIDERATA** tutta la normativa emergenziale per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19;

**PRESO ATTO** delle delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'istituto

Con la presente

### **RENDE NOTO**

A tutti i destinatari in indirizzo le deroghe previste nel corrente anno scolastico.

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati e certificati da strutture pubbliche;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- Ogni altra assenza legata alle disposizioni relative alla normativa emergenziale in atto.

Per ulteriori chiarimenti ai genitori ed agli studenti

Si precisa che

- Le assenze sono conteggiate in ore e poi commutate in giorni, secondo un calcolo necessariamente approssimativo (nelle ore di assenza vengono calcolate anche quelle di entrate posticipata e uscita anticipata -sia modalità in presenza che in modalità on line- rispetto al normale orario scolastico);
- Le assenze devono sempre essere giustificate sul Registro Elettronico;

- Le ore di assenza per assemblea sindacale del docente sono giustificate e non conteggiate allo studente;

I docenti sono tenuti al più scrupoloso riscontro della presenza degli studenti, per la successivo controllo della giustificazione su RE . Il Coordinatore di Classe verificherà periodicamente il numero delle stesse di ogni studente, in modo da consentire, come previsto dalla norma, la tempestiva e periodica informazione alle famiglie in caso di trend negativo della presenza scolastica dei figli. Informerà, altresì, il Referente della dispersione scolastica e i Consigli di Classe del numero di assenze dello studente in occasione della valutazione quadrimestrale.

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dell'indicazione generale e delle condizioni di deroga suindicate, se il singolo studente abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Si precisa che il calcolo deve essere necessariamente effettuato a partire dal 28.09.2020 al 12.06.2021.

Ad ogni buon fine si consiglia di visionare i quadri orari dei singoli ordinamenti e delle singole classi.

Tanto si comunica ai destinatari in indirizzo ai fini di una congiunta azione di corresponsabilità educativa

Si confida nella consueta e collaudata collaborazione di tutti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Graziella Ramondino

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993